



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012
(OR. en)**

18200/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0340 (NLE)**

**ASIE 85
COASI 226
PVD 46
RELEX 1142
COMER 239
POLGEN 228
OC 3**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 11.5.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, gli articoli 91, 100, 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica socialista del Vietnam un accordo quadro globale di partenariato e cooperazione* ("accordo").
- (2) Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica socialista del Vietnam che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda devono comunicare immediatamente alla Repubblica socialista del Vietnam qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso devono restare vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Lo stesso si applica alla Danimarca conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati.

* Delegazioni: cfr. il documento 18204/10.

- (3) Qualora il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano proceduto alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essi non partecipano all'adozione da parte del Consiglio della presente decisione nella misura in cui essa riguarda disposizioni a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra ("accordo"), è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo^{1*}.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo e le dichiarazioni saranno pubblicati unitamente alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

* Delegazioni: cfr. il documento 18204/10.